Questo articolo è tratto da:

[**Il Quotidiano Ipsoa**](http://shop.wki.it/Scheda.aspx?codiceProdotto=00102839)

Arrivano le istruzioni INPS in merito al contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, previsto dall’art. 24, comma 21, del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011.

In particolare, con la circolare 99 del 18 luglio 2012, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ricorda che in base alla norma sopracitata, dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è stato previsto un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

L'ammontare della misura del contributo è definito dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del predetto decreto-legge (che si riporta alla fine del presente articolo) ed è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai sensi della predetta norma, rimangono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

In ogni caso, il trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarietà, non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Per le pensioni a carico del Fondo volo l'imponibile su cui va calcolato il contributo è quello comprensivo della quota di pensione capitalizzata.

Il principale fine della norma è quello di determinare, in modo equo, il concorso dei soggetti obbligati al riequilibrio finanziario dei predetti Fondi.

Con la circolare i trattazione vengono esaminate la disciplina e disposizioni applicative del predetto contributo di solidarietà, con riguardo ai soli soggetti iscritti alle gestioni previdenziali indicate nella predetta disposizione, ricordando che con messaggio n.10717 del 26 giugno 2012, sono state emanate le disposizioni relative ai pensionati tenuti al pagamento del contributo di solidarietà in argomento.

**Soggetti obbligati**

Fra i soggetti obbligati al versamento del contributo di solidarietà, vengono individuati i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali indicate nella Tabella A di cui al decreto legge 201/2011, più volte citato, che alla data del 31.12.1995, abbiano maturato un’anzianità contributiva nelle predette gestioni pari o superiore a cinque anni.

In maniera specifica, sono interessati i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni previdenziali:

• Ex Fondo trasporti• Ex Fondo elettrici• Ex Fondo telefonici• Ex Inpdai• Fondo volo

**Misura del contributo e periodo di vigenza**

Per quanto concerne la misura del contributo di solidarietà, definita dalla predetta Tabella A, essa risulta pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ed è posta esclusivamente a carico dei lavoratori iscritti.

In particolare, il contributo è dovuto, in presenza dei relativi requisiti e presupposti, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

**Modalità operative**

Vengono spiegate le modalità per dar luogo all’effettivo prelievo del contributo, che, riguardando lavoratori dipendenti, il relativo obbligo di versamento è di competenza dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Dato che sono state riscontrate difficoltà da parte dei datori di lavoro, di verificare per i propri dipendenti la sussistenza o meno del prelievo contributivo, l’INPS ha provveduto a individuare i lavoratori in relazione ai quali è dovuto il contributo di solidarietà in argomento e ha realizzato un’applicazione che rende disponibili ai datori di lavoro i nominativi dei soggetti interessati.

A tal proposito, i datori di lavoro dovranno accedere al sito www.inps.it, al menù “Servizi per Aziende e Consulenti”, dove è stato aggiunto il nuovo servizio “Lavoratori con contrib. straord. (DL 201/2011)”, cui si accede, come per le altre funzioni, previa autenticazione.

Attraverso l’inserimento della matricola aziendale, viene visualizzato l’elenco dei lavoratori, in carico alla posizione contributiva, per i quali è dovuto il contributo.

In maniera specifica, sono visualizzate le seguenti informazioni: Codice fiscale, Cognome, Nome, Tipo lavoratore, nonché – sotto la dicitura Dal, Al – il periodo temporale di debenza del contributo.

**Modalità di composizione del flusso UNIEMENS**

*Periodo corrente*

Per il pagamento del contributo in esame, i datori di lavoro, nell’elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, valorizzeranno i seguenti elementi:

- nell’elemento <CausaleADebito>dovrà essere inserito il nuovo codice causale “**M240”** avente il significato di “*Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%)*”; - nell’elemento <ImportoADebito>dovrà essere indicato l’importo del contributo dello 0,50% calcolato sull’imponibile indicato nell’elemento <Imponibile>.

*Regolarizzazione dei periodi pregressi*

Per quanto concerne il versamento del contributo riferito a periodi già trascorsi, i datori di lavoro nell’elemento <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, valorizzeranno, nell’elemento <CausaleADebito>, il nuovo codice causale “**M241”** avente il significato di “*Arretrato contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%)”* ; nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicato l’imponibile su cui la contribuzione arretrata è stata calcolata e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo del contributo.

Si ricorda che nel caso in cui il lavoratore per il quale si effettua la regolarizzazione, non sia più in forza all’azienda, nell’elemento <Imponibile>e nell’elemento <Contributo> andrà indicato il valore 0 (leggasi zero).

La regolarizzazione potrà avvenire entro il 16 ottobre 2012, cioè tenendo conto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Si riporta di seguito la tabella A di cui all'Allegato n. 1 del decreto-legge 201/2011, con l’indicazione dei Fondi di previdenza interessati dal contributo e della misura dello stesso, articolata rispettivamente per pensionati e per lavoratori, facendo inoltre presente che il predetto contributo è determinato utilizzando le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1995.

**TABELLA A - Contributo di solidarietà**

Anzianità contributive al 31/12/1995Da 5 fino a 15 anniOltre 15 fino a 25 anniOltre 25 anni Pensionati Ex Fondo trasporti0,3 %0,6 %1,0 % Ex Fondo elettrici0,3 %0,6 %1,0 % Ex Fondo telefonici0,3 %0,6 %1,0 % Ex Inpdai0,3 %0,6 %1,0 % Fondo volo0,3 %0,6 %1,0 % Lavoratori Ex Fondo trasporti0,5 %0,5 %0,5 % Ex Fondo elettrici0,5 %0,5 %0,5 % Ex Fondo telefonici0,5 %0,5 %0,5 % Ex Inpdai0,5 %0,5 %0,5 % Fondo volo0,5 %0,5 %0,5 %